

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. BRUNO Mariarosaria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/02/2018 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 20 febbraio 2018, ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di (OMISSIS) con cui il G.U.P. presso il Tribunale di Larino, previa riqualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, aveva applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p..

Lo (OMISSIS), da quanto emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, era sottoposto a controllo da parte di personale della Guardia di Finanza in (OMISSIS), all'uscita dell'autostrada (OMISSIS), mentre si trovava a bordo dell'autovettura condotta da P.M.. Nell'occasione del controllo venivano rinvenuti sotto il seggiolino della vettura dal lato passeggero gr. 91,15 di hashish (dai quali

erano ricavabili n. 741 dosi) gr. 7,318 di marijuana (dai quali erano ricavabili n. 35 dosi). In sede di interrogatorio l'imputato ammetteva la detenzione, dichiarando di avere acquistato lo stupefacente in (OMISSIS), dove studiava, per un uso esclusivamente personale. Dovendo trascorrere un periodo lungo di permanenza in famiglia, non sapendo dove approvvigionarsi delle sostanze di cui faceva uso, aveva ritenuto di procacciarsi una scorta consistente. Produceva, a sostegno della sua giustificazione, un esame di laboratorio da cui risultava la positività ai cannabinoidi.

2. Avverso la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Campobasso, articolando diversi motivi di ricorso, riassumibili come segue, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1

Primo motivo (paragrafo A): violazione di legge con riferimento all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 192 c.p.p.

Si afferma nel ricorso che il giudice di primo grado e la Corte di appello sono incorsi in una erronea qualificazione giuridica del fatto.

Secondo motivo (paragrafo B): violazione ed erronea applicazione dell'art. 131 bis c.p.; carenza di motivazione in ordine alla chiesta rinnovazione della istruttoria dibattimentale.

Terzo motivo (paragrafo C): carenza di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 131 bis c.p.. La sentenza della Corte territoriale si sarebbe limitata ad un mero richiamo *per relationem* della sentenza di primo grado senza fornire risposta ai motivi di appello che censuravano la individuazione dei criteri posti a fondamento della scelta di applicare la causa di non punibilità.

Quarto motivo (paragrafo D): violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75. Volendo condividere la tesi assunta nelle sentenze di merito in ordine ad un uso esclusivamente personale della sostanza, i giudici avrebbero dovuto ordinare la trasmissione degli atti alla Prefettura di Campobasso per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi di doglianza proposti dalla Procura Generale nei paragrafi A, B, C, dell'atto di impugnazione risultano fondati, nei termini di seguito precisati, pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2. Nel primo motivo il Procuratore Generale lamenta la errata qualificazione dei fatti, evidenziando che giudici di merito, nelle due sentenze conformi, avevano ritenuto erroneamente che la versione fornita dall'imputato fosse ragionevole e credibile: il Tribunale aveva affermato che almeno una parte delle sostanze - non relevantissima fosse destinata alla cessione a terzi; la Corte d'appello, a conclusione della sua disamina, aveva sostenuto che il fatto, posto in essere da uno studente universitario, dovesse essere inquadrato nell'ambito di una sicura detenzione per uso personale, in cui il ruolo della cessione era da ritenersi del tutto marginale e non preponderante.

Traendo spunto da tali passaggi motivazionali, la Parte pubblica ha inteso evidenziare come i giudici di merito abbiano operato un'analisi non adeguata del caso concreto, giungendo a negare la esistenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, attraverso considerazioni di natura puramente assertiva.

Il primo motivo deve essere coniugato con il terzo motivo di ricorso, nel quale la Procura lamenta, altresì, come la Corte di merito abbia totalmente trascurato di fornire risposta alle numerose doglianze espresse nell'atto di appello, riguardanti la ricostruzione dei fatti e l'inquadramento giuridico della vicenda.

I profili evidenziati nei richiamati motivi di ricorso devono trovare accoglimento: la Corte di merito non ha tenuto conto in alcun modo delle censure contenute nell'atto di appello, ad esclusione di

quella riguardante l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., incorrendo nel vizio di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), lamentato dall'Accusa, in relazione all'art. 125 c.p.p.

È il caso di osservare che nell'atto di appello la Procura aveva specificamente criticato l'inquadramento operato dal primo giudice, sollecitando una rivalutazione da parte della Corte di merito di aspetti significativi della vicenda, attinenti sia alle modalità e circostanze del controllo (in rapporto anche alla presenza nel veicolo di altro soggetto che deteneva a sua volta stupefacente), sia alla quantità ed alla diversa qualità della sostanza.

La pronuncia di appello non ha quindi ottemperato compiutamente all'obbligo motivazionale, mancando di confrontarsi con le principali argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione riguardanti la qualificazione giuridica del fatto e non esprimendosi sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale avanzata dalla Procura nell'atto di appello.

3. Parimenti fondate risultano le critiche riguardanti il ragionamento seguito dalla Corte territoriale con riferimento ai presupposti applicativi dell'art. 131 bis c.p.

L'istituto prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due "indici requisiti" delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901).

In proposito, nella sentenza impugnata, la Corte d'appello si occupa di un solo profilo rilevante ai fini della ricorrenza della causa di non punibilità, ossia dell'abitualità nel reato, trascurando di considerare che la valutazione da operarsi deve coinvolgere anche l'aspetto della particolare tenuità dell'offesa, che non può darsi per acquisita in relazione ai casi in cui ricorre la fattispecie di reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non coincidendo le nozioni di "particolare tenuità" e di "lieve entità" contenute nelle due norme.

La questione riguarda i rapporti tra la fattispecie di reato cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e la esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., di cui ha avuto modo di occuparsi questa Corte in una recente pronuncia, stabilendo che: *"In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta"* (Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258 - 01).

4. Deve, per contro, ritenersi infondato l'ultimo motivo di ricorso proposto dall'Accusa, non risultando dalla lettura degli atti che i giudici della cognizione abbiano voluto affermare un uso esclusivamente personale di tutta la sostanza sequestrata allo (OMISSIS).

5. In conclusione deve pervenirsi all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, competente per il nuovo giudizio che dovrà, seguendo i principi enunciati, rivalutare i profili evidenziati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019